



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. _____ di data _____

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI RIPRESA VIDEO INDOSSABILI (BODYCAM) E TELECAMERE A BORDO VEICOLO DI SERVIZIO (DASHCAM) IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALSUGANA E TESINO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente “disciplinare per l'utilizzo dei sistemi di ripresa audio/video indossabili (bodycam) e telecamere a bordo veicoli di servizio (dashcam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino” previsto dal Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, di ripresa video e di immagini approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 dd. 27.02.2019, individua:

- gli strumenti di ripresa audio/video portatili da collocare sulla divisa degli agenti e ufficiali di Polizia Locale e da installare sui veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale;
 - le prescrizioni minime generali di utilizzo;
 - le fattispecie in cui le microcamere potranno essere attivate;
 - i soggetti autorizzati alla loro attivazione ed utilizzo;
 - le operazioni salvataggio e conservazione delle registrazioni;
 - ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.
2. Relativamente agli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali verrà redatto – prima dell'avvio dell'attività di registrazione - apposita valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2 - Tipologia dei dispositivi

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle “body cam” ovvero dispositivi di ripresa audio/video indossabili sulla divisa.
2. I veicoli di servizio potranno essere dotati di “dash cam”, telecamere a bordo veicolo, che si attivano in registrazione con l'avviamento del veicolo e si disattivano con lo spegnimento del veicolo.
3. Ciascuna bodycam è dotata della propria scheda di memoria. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
4. Le registrazioni delle dashcam vengono automaticamente sovrascritte dal dispositivo medesimo nelle 24 ore successive.

Art. 3 - Assegnazione del dispositivo

1. L'impiego delle bodycam è disposto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che individua gli operatori di polizia cui affidare i dispositivi.
2. Nei limiti del materiale tecnologico disponibile, il Comando provvederà a fornire di bodycam ciascun agente che svolga prevalentemente servizio esterno, la consegna del dispositivo

è da intendersi in via continuativa, salvo diversa disposizione, e la stessa è annotata su apposito registro a cura del Comandante che lo conserva presso il proprio ufficio.

3. Ogni veicolo potrà essere dotato di dashcam, responsabile della registrazione audio/video del dispositivo è l'operatore di polizia locale che utilizza il veicolo assegnato sulla base dell'ordine di servizio giornaliero.

Art. 4 - Attivazione del dispositivo bodycam

1. Ad inizio del turno di servizio, gli agenti e/o ufficiali, ai quali è stata assegnata una bodycam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla. Tuttavia le microcamere potranno registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'operatore di polizia locale attivi la registrazione.

Art. 5 - Modalità e ambito di utilizzo dei dispositivi

1. L'operatore di polizia locale, è tenuto ad attivare la registrazione mediante bodycam solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità, al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e della repressione dei reati, e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio, situazioni di criticità.

2. Il dispositivo bodycam può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali, che saranno individuati con disposizione di servizio del Comandante.

3. Tali sistemi potranno essere attivati dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia, dal capo-pattuglia o in mancanza da altro ufficiale di turno, che deve impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario.

4. Il sistema può essere attivato anche dal singolo operatore, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza o che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore di polizia locale ne disporrà la disattivazione.

5. L'operatore ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.

6. L'operatore di polizia locale dovrà adottare particolari cautele nel caso in cui le riprese video possano riprendere luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza (ad esempio nelle scuole, luoghi di culto o di cura).

Art. 6 - Conservazione dei file audio/video

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la bodycam ovvero debbano acquisire la registrazione della dashcam del veicolo assegnato, hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e affidare tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile di turno, il quale provvederà a riversare le registrazioni su apposito file del server.

2. Ad ogni operatore di polizia locale è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video.

3. Le registrazioni video potranno essere visionate solo ed esclusivamente dal Comandante, dal Vice Comandante e dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile dell'Ufficio o Reparto interessato.

4. Le registrazioni video conservate nell'apposita cartella del server dovranno essere cancellate dopo una settimana dal loro salvataggio, a cura dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile dell'Ufficio o Reparto interessato. Tuttavia potranno essere preservati oltre al limite

indicato quando, nel rispetto delle finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un tempo superiore, previa specifica autorizzazione scritta del Comandante o del Vice Comandante.

5. L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile dell'Ufficio o Reparto interessato, che ha in carico la registrazione dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.

6. L'estrazione delle immagini, dei video e la loro diffusione, per le sole esigenze istituzionali, devono essere preventivamente autorizzate, con atto scritto, dal Comandante o dal Vice Comandante responsabile della tutela della privacy.

Art. 7 - Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di ripresa in questione devono rispettare i principi espressi dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal Reg. UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (cd. GDPR), e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

2. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario per gli scopi per i quali gli stessi risultano essere stati raccolti ovvero successivamente trattati, per essere in seguito cancellati.

Art. 8 - Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito al personale del Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino;

2. Gli operatori dotati di bodycam, saranno sottoposti a specifica attività formativa in ordine ai limiti ed alle modalità di utilizzo dello strumento, nonché agli elementi essenziali in materia di diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ente rispetta il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare operativo in tema di trattamento dei dati nell'ambito dell'impiego della bodycam e della dashcam, si rinvia alla disciplina attualmente in vigore in materia, al Regolamento UE n. 2016/679, al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, oltre che ai provvedimenti del Garante della privacy sulla tematica.